

# Sistema giuridico, servizi sociali e famiglie 'problematiche': l'enigma della tutela dei bambini

di Claudio Baraldi

Questo saggio si occupa dell'intervento giuridico a protezione dei minori in famiglie con problemi: si tratta di una questione chiaramente rilevante sia per i tribunali che per i servizi territoriali.

Spesso, l'opinione pubblica istiga ad una soluzione semplice ed immediata di questo problema, mossa di volta in volta dallo sdegno per una violenza su un minore inerme, oppure dalla pietà per una madre piangente alla quale sono stati sottratti i figli. Anche a prescindere dai casi più clamorosi, ci si chiede su quali basi i tribunali possano decidere se togliere o lasciare i figli a genitori giudicati inadeguati. Qual è il criterio da seguire? È possibile stabilire degli *standard*? Esistono modalità di valutazione attendibili per capire se i genitori sono adeguati o meno? Quale rapporto si instaura tra i tribunali e i servizi territoriali? E soprattutto: i diritti dei bambini alla salvaguardia del loro benessere possono essere felicemente integrati con quelli di genitori giudicati inadeguati, ma che ritengono impensabile separarsene?

In questo saggio, cerchiamo di fornire alcune risposte sociologiche a queste domande. La nostra prospettiva, la sfida che proponiamo, è quella di una teoria della società e del rapporto tra società ed individui che si occupa dell'intreccio di rapporti tra famiglie problematiche, servizi sociali, sistema giuridico e socializzazione dei bambini.

\* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

## 1. *Come il sistema giuridico osserva i problemi dei bambini*

Il nostro approccio dovrebbe permettere di osservare il sistema giuridico nell'ambito dei suoi rapporti con gli altri sistemi sociali e con gli individui. Si può osservare il sistema giuridico considerando centrale la sua funzione di generalizzazione nella società delle aspettative normative (Luhmann, 1977, 1990a). Il sistema giuridico, come ogni sistema sociale, svolge la propria funzione e osserva il proprio ambiente, e quindi anche gli altri sistemi sociali e gli individui, in base ad una distinzione fondativa, che ne costituisce anche la struttura (Luhmann, 1989, 1990a; Luhmann, De Giorgi, 1992): il sistema giuridico produce comunicazioni, attraverso le quali può giungere a definire ciò che è *ragione* e ciò che è *torto*. Questa distinzione (ragione / torto) orienta la comunicazione giuridica e permette così la riproduzione del sistema giuridico, ovvero della sua funzione nella società. L'unità della distinzione, ovvero il codice giuridico, prende il nome di diritto. Il diritto, in quanto struttura fondamentale del sistema giuridico, è anche una struttura fondamentale della società moderna.

La funzione del sistema giuridico ha un particolare rilievo nella società, poiché qualche aspettativa normativa deve essere generalizzata per tutte le forme di comunicazione. Dunque, il sistema giuridico si occupa di tutto ciò che accade nella società. Vi sono alcuni ambiti di competenza che oggi si presentano particolarmente problematici per il diritto: si pensi ai problemi dell'ingegneria genetica, oppure della punizione per i tossicodipendenti, o ancora dell'eutanasia. Il sistema giuridico ha difficoltà nel normare ambiti che sono difficilmente includibili in quella che è sempre stata considerata una distinzione stabile e chiara: quella tra conformità e devianza. Nella società, si produce l'osservazione crescente di un disagio che è escluso da questa distinzione tradizionale e che il diritto fatica a trattare come proprio problema.

In questo contesto oscuro, si pongono anche i problemi dei minori: è infatti tra i minori che l'area del disagio si fa più ampia ed indistinta. I problemi più ambigui riguardano i rapporti tra i minori e gli adulti: sembra che le forme di comunicazione che coinvolgono generazioni diverse stiano diventando sempre più problematiche. Può darsi che la società stia scon-

tando il prezzo di un mutamento rapido e quasi insostenibile dei propri livelli di complessità. Sta di fatto che i problemi delle adozioni, degli affidamenti, dei rapporti sessuali tra adulti e minorenni, solo per citare alcuni esempi importanti, vengono trattati con difficoltà dal sistema giuridico.

Anche nell'osservare i problemi delle famiglie e nel decidere se affidare o meno i figli ad un altro sistema sociale (famiglia diversa, Servizio Sociale, comunità, gruppo-appartamento o gruppo-famiglia), il sistema giuridico utilizza il diritto: i genitori hanno ragione o torto per quel che riguarda il loro modo di trattare ed accudire i figli?

Questa domanda viene posta in modo indiretto, attraverso la mediazione di altre due domande. La prima è: la ragione del minore viene assicurata in famiglia? La seconda è: l'operatore sociale (l'organizzazione predisposta all'intervento) ha ragione o torto a sostenere che la famiglia ha torto, ovvero che il minore non viene tutelato nella sua ragione? Il ricorso alla mediazione di queste domande è giustificato dalla delicatezza particolare del problema.

Quando la distinzione ragione / torto è riferita a problemi che coinvolgono i minori, si osserva di avere a che fare con individui che sono psichicamente e socialmente non completamente formati, che quindi non possono autonomamente rivendicare una ragione da contrapporre al torto dei genitori. I minori hanno bisogno di una tutela particolare, di qualcuno che ne protegga la ragione. Se si hanno buoni motivi per ritenere che non ci pensino i genitori, è necessario provvedere diversamente. Il problema è proprio l'accertamento di questa condizione. Questo accertamento richiede diversi passaggi, che hanno in comune il ricorso, da parte del sistema giuridico ad un aiuto esterno.

Anzitutto, occorre un aiuto per distinguere tra chi può (e deve) rendere conto della propria competenza personale autonoma davanti ad un tribunale e chi, invece, non può, in quanto non attrezzato. In secondo luogo, occorre un aiuto per valutare il grado di incompetenza individuale presente nel torto, ovvero in che misura un torto giuridico è effettivamente tale e non, invece, il prodotto di una manchevolezza psichica, che richiede un trattamento clinico, anziché giuridico.

Ci si avvale, per questo genere di aiuti, della scienza, ed in

particolare della scienza della psiche individuale, che, per comodità, definiremo psicologia, anche se le branche che si occupano di simili problemi sono disperate e difficilmente conciliabili tra loro. L'uso della psicologia legittima, sia in generale che nei casi specifici, le decisioni giuridiche sulla competenza individuale a rispondere delle proprie manchevolezze (capacità di intendere e di volere). La psicologia viene utilizzata in quanto scienza applicata, ovvero in quanto scienza al servizio di un sistema terapeutico, che deve diagnosticare insufficienze e problemi psichici ed eventualmente suggerire come trattarli.

Il sistema giuridico si affida alla scienza applicata e al sistema terapeutico per decidere come decidere. Ciò crea un paradosso: il sistema giuridico, che ha la funzione di legittimare decisioni, per decidere richiede a sua volta una legittimazione dall'esterno. Le perizie sono lo strumento attraverso il quale questa legittimazione esterna può realizzarsi. Naturalmente, il sistema giuridico continua a produrre e ad applicare autonomamente la propria distinzione orientativa (ragione / torto), ovvero a produrre comunicazione giuridica, ma ha bisogno di una codificazione secondaria, che permetta di rendere operativo il codice primario. La codificazione utile per questo scopo è quella tra salute e malattia, di origine medica, ma semanticamente estesa a tutto il sistema terapeutico che valuta il benessere ed il malessere dell'individuo, anche per quel che riguarda i problemi psichici e relazionali.

Nel senso più generale, la codificazione secondaria trova la propria unità e la propria sintesi nel concetto di disagio. Il sistema giuridico deve trattare il problema del disagio minorile in famiglia e delle eventuali condizioni di disagio dei genitori. Si realizza una condizione analoga a quella che già esiste, dagli inizi della società moderna, tra diritto e potere (Luhmann, 1979; Luhmann, De Giorgi, 1992): due sistemi sociali distinti (politico e giuridico), con proprie strutture, risultano legati dal fatto che la struttura dell'uno è codificazione secondaria dell'altro (il diritto è codificazione secondaria del potere). Ciò implica un certo grado di dipendenza operativa di un sistema dall'altro: il potere politico può essere legittimato ad operare soltanto dal diritto. Nel caso specifico che stiamo trattando, è il sistema giuridico che dipende operativamente dal sistema terapeutico, sebbene non in un modo così pervasivo come il sistema politico dipende

da quello giuridico: per le questioni inerenti i problemi dei bambini, il diritto può essere legittimato soltanto dalla codificazione secondaria del disagio.

Il concetto di disagio definisce una condizione che necessita un intervento. La sua natura è eminentemente psichica. Non perché il disagio non possa essere connotato anche dal punto di vista biologico o sociale, ma perché la connotazione psichica è più generale: chi viene maltrattato o è molto indigente è necessariamente a disagio anche dal punto di vista psichico (mentre chi è a disagio dal punto di vista psichico, non necessariamente viene maltrattato o risulta indigente). Il primato del disagio psichico è evidente nelle decisioni di affidamento in caso di separazione tra i genitori, laddove non esistano motivi di altro tipo per decidere: si sceglie la madre per motivi legati ad una concezione di benessere psichico del bambino. Ciò implica che il maltrattamento fisico non sia la condizione fondativa per la decisione giuridica, anche se la sua presenza la rende impellente ed anche, almeno apparentemente, più facile.

Come abbiamo detto, la definizione della condizione di disagio psichico per scopi giuridici è affidata all'esterno, ad un sistema terapeutico. È questa definizione esterna che è alla base della decisione giuridica sul destino delle famiglie e dei bambini. Ciò crea notevoli difficoltà: la codificazione secondaria accresce notevolmente la complessità dell'intervento giuridico e l'incertezza del diritto.

Un primo elemento di difficoltà riguarda il fatto che la codificazione secondaria viene caricata di un problema generalizzato del diritto: il problema del conseguimento della verità.

La funzione del sistema giuridico è rigorosamente normativa: solo le aspettative normative permettono di strutturare l'autonomia di tale sistema. Tuttavia, il sistema giuridico necessita anche di elaborare una propria capacità cognitiva (Luhmann, 1988): esso deve conseguire delle prove di fatto, per decidere da che parte stiano la ragione ed il torto. Il paradosso del sistema giuridico è che per conseguire delle aspettative resistenti alle delusioni (normative), deve orientarsi ad aspettative che cambiano quando vengono deluse (cognitive). Il diritto necessita di verità, una verità possibilmente incontrovertibile, semplice e lineare. Nel caso in questione, questa verità riguarda il disagio psichico: per prendere decisioni giuridiche sul destino dei rap-

porti tra un bambino ed i suoi genitori, è necessario accertare le condizioni di disagio del bambino stesso.

La verità del disagio non è direttamente a portata di mano del diritto. Il sistema giuridico non è attrezzato per stabilire autonomamente i confini tra la ragione ed il torto relativamente al disagio, così come invece lo è relativamente alla devianza: mancano dei programmi chiari ed incontrovertibili, come sono quelli che stabiliscono le conseguenze di atti devianti precisi. Se questo vale in senso generale (si pensi alla difficoltà di stabilire chi è 'capace di intendere e di volere' nel momento di terminati atti criminali), vale a maggior ragione quando sono in gioco rapporti, spesso complicati, tra genitori e figli.

L'abuso fisico di un bambino aumenta la certezza del diritto ed è anche un fatto relativamente ben identificabile, sebbene, anche in questi casi, le difficoltà siano talvolta di non poco conto. Lo dimostrano alcuni abbagli clamorosi del sistema giuridico, sostenuti da diagnosi mediche sbagliate. Ma lo dimostra soprattutto la difficoltà nel decidere quali debbano essere le conseguenze giuridiche di qualche schiaffo, oppure dell'abbandono prolungato a casa o per strada per motivi di lavoro, oppure quanta sincerità vi sia nella professione di amore per i figli da parte dei genitori, o ancora in che misura i figli che mostrano un forte attaccamento a genitori maltrattanti siano da considerarsi disagiati.

Infine, anche supponendo di aver dimostrato il torto dei genitori, è difficile decidere se la soluzione migliore sia quella di allontanare i figli. Il sistema terapeutico non nega che un genitore violento debba essere perseguito giuridicamente, ma sottolinea che è necessario non fermarsi a questo (Cirillo, Di Blasio, 1989). L'abuso è il risultato di giochi familiari che coinvolgono anche i genitori ed i parenti apparentemente innocenti e persino il minore stesso. Quest'ultimo, in un senso clinico, non deve essere considerato un attore passivo, una semplice vittima, bensì un protagonista attivo del gioco. Il sistema giuridico non può rinunciare alla distinzione tra colpevole (torto) e vittima (ragione). Tuttavia, la collaborazione attivata tra sistema giuridico e sistema terapeutico produce una modifica sostanziale nell'esercizio del diritto: si accetta di sospendere la pena in cambio di una certificazione terapeutica del superamento dei problemi. Ciò significa che la definizione giuridica della ragione viene sospesa e

sostituita da quella terapeutica del disagio. In questo caso, il diritto giunge a far dipendere i propri programmi dall'operare del sistema terapeutico, ovvero dai programmi di individuazione e trattamento del disagio. Non si tratta di una perdita di autonomia funzionale, bensì di una decisione di delega: di una rinuncia volontaria ad un controllo sulle proprie operazioni. Si tratta di una situazione problematica per il sistema giuridico, il quale si trova nelle condizioni di operare al proprio interno in base alle strutture di un altro sistema.

Quando, poi, l'abuso è sessuale, le difficoltà si accrescono ulteriormente. Ricerche molto serie hanno dimostrato che le attività sessuali precoci possono non essere vissute dai minori in modo traumatico (Costantine, 1981; Frits, 1981; Ingram, 1981; Summit, Kriso, 1981). Un correlato affettivo esplicito renderebbe le attività sessuali che coinvolgono bambini a problematiche, quando non gradevoli e gratificanti. Si sottolinea come spesso i rapporti sessuali tra adulti e minori vengano condannati più per pregiudizi morali che non per le effettive conseguenze psichiche o fisiche per il bambino. Una condanna giuridica dell'attività sessuale, con il coinvolgimento del minore in veste di vittima e testimone, può creare molti più problemi dell'attività stessa (Ingram, 1981).

In queste condizioni, appare opportuno che il sistema giuridico si chieda a quali condizioni un'attività sessuale che coinvolge un minore debba essere considerata come un torto. Nella realtà, però, si preferisce scegliere la via lineare di un'applicazione rigida del diritto. Il sistema giuridico non prende questa decisione in modo autonomo, bensì utilizza in modo automatico la codificazione secondaria del disagio, ovvero dà per scontato che l'attività sessuale precoce sia un abuso che produce serie conseguenze psichiche. In effetti, una riflessione più dubbiosa su questo tema controverso non è gradita neppure ai più attenti ed autorevoli commentatori sul lato della scienza e della terapia (Malacrea, Vassalli, 1991). Scartando come automaticamente non vera ogni interpretazione diversa, il sistema giuridico, di fatto, usa la codificazione secondaria secondo un orientamento morale: la scelta di una teoria di riferimento, infatti, non viene effettuata su basi scientifiche o terapeutiche, bensì su basi morali.

Riassumendo, le difficoltà operative del diritto sono elevate

quando è in gioco la condizione di disagio del bambino e quando la famiglia viene considerata a rischio e sottoposta a controllo. In una società più tradizionale, di fronte a tali difficoltà, il diritto potrebbe affidarsi alla morale come codificazione secondaria: come sostegno della ragione e del torto giuridico, subentrerebbe la distinzione tra bene e male. Nella nostra società, la morale ha perduto la capacità di orientamento e di motivazione ad accettare le comunicazioni in modo generalizzato (Luhmann, De Giorgi, 1992). Di conseguenza, il sistema giuridico ricorre all'aiuto del sistema terapeutico e alla codificazione secondaria del disagio. Non è un caso che M. Foucault (1977) identifichi nella pratica clinica una successione storica della pratica della confessione religiosa, moralmente orientata: è la psicoterapia che fa confessare gli individui e permette così di rendere chiaro quali verità di fatto consentono la decisione giuridica.

Affidandosi al sostegno del sistema terapeutico, il sistema giuridico rinuncia ai propri programmi condizionali, per affidarsi a programmi di scopo, chiaramente influenzati all'esterno, al punto che si giunge a parlare di socializzazione del diritto, di passaggio da un diritto civile a un diritto sociale. Il significato del diritto sociale è nell'uso della codificazione secondaria del disagio.

Il sistema giuridico è capace di creare aspettative normative per l'intera società. Non può farlo autonomamente solo in ambiti nei quali richiede una codificazione secondaria da parte di una struttura di un altro sistema sociale. In questi casi, il diritto giunge a dipendere, dal punto di vista operativo, da programmi stabiliti nel sistema terapeutico. Si tratta di una situazione anomala, nella società moderna, i cui esiti appaiono controversi. Si tratta di interrogarsi sulla sua funzionalità nel trattamento dei problemi e sull'analisi di eventuali equivalenti funzionali.

## *2. Che cosa vincola l'osservazione giuridica*

In queste condizioni, la funzionalità del trattamento dei problemi dei bambini in famiglie in difficoltà dipende, per molti aspetti, dal sistema terapeutico. Come vengono fissati i vincoli

esterni per l'operazione del diritto? Quali sono e come si formano i programmi del sistema terapeutico?

Osservando il sistema terapeutico più da vicino, scopriamo che vi sono parecchi punti problematici nella codificazione che esso offre come sostegno del diritto.

All'interno del sistema terapeutico, i problemi individuali vengono osservati secondo modalità molto diverse. In modi che qui non ci interessano, è stata prodotta ed è diventata patrimonio comune, la distinzione tra un disagio clinico, trattato dalla psicoterapia (che ha poi indirizzi assai vari) ed una forma di problemi che può essere definita genericamente come disagio sociale, trattata attraverso interventi di altro tipo (non clinici).

Questa distinzione appare indispensabile per estendere la competenza del sistema terapeutico all'area, tradizionalmente solo giuridica, del trattamento della devianza. Per esistere, il disagio deve essere distinto dalla devianza: esiste la codificazione terapeutica quando non si osserva un comportamento anomalo come devianza. La devianza viene trattata in modo giuridico, ovvero attraverso la distinzione tra ragione e torto, senza necessità di sostegni esterni, di tipo terapeutico. La devianza è stata progressivamente bandita dall'infanzia; nel corso dell'infanzia non si osserva quasi più devianza. In effetti, la socializzazione, nella nostra società, porta a considerare un individuo capace di devianza soltanto dopo l'infanzia (Baraldi, 1992a). Si tratta di una tendenza evolutiva, che presenta anche controtendenze, esasperate dall'aumento della criminalità minorile, che porta, in alcuni paesi occidentali, a condannare a morte o a pene detentive molto lunghe degli adolescenti colpevoli di omicidio (King, 1995). Più in generale, si continua a parlare di devianza minorile, pur intendendo con ciò qualcosa di sempre più indeterminato (De Leo, 1990). Complessivamente, l'accettazione dell'idea di un confine della devianza, stabilito attraverso l'età, è sempre più diffusa.

All'interno di questa tendenza, si osservano certi comportamenti anomali come risultato dell'emarginazione. Anche i risultati dell'emarginazione rientrano nella categoria generale del disagio. La codificazione secondaria del disagio, dunque, allarga le proprie maglie, fino ad includere tutte le situazioni giuridicamente rilevanti per i minori: il risultato dell'emarginazione va a costituire il disagio sociale, differenziato dal disagio clinico. Ciò

crea anche la necessità di distinguere e riconnettere due funzioni di conoscenza ed intervento: quella terapeutica e quella assistenziale. Non esiste più un sistema esclusivamente terapeutico, soprattutto per problemi del maltrattamento dei minori in famiglia. Si crea un sistema terapeutico e assistenziale, che risponde alla necessità di trattamento unitario di condizioni diverse tra loro: il disagio clinico, ovvero la sofferenza curata dagli psicoterapeuti, e il disagio sociale, ovvero il risultato dell'emarginazione. La sofferenza psichica e l'emarginazione sociale si associano e accavallano per situazioni ben determinate, nelle quali la famiglia ha un ruolo rilevante.

I problemi della povertà economica, della deprivazione culturale, delle relazioni sociali negative e conflittuali, dei comportamenti giuridicamente punibili e del disagio psichico si accavallano ed intrecciano. Il concetto di famiglia multiproblematica (Cirillo, Cipolloni, 1994; Malagoli Togliatti, 1987) viene tipicamente utilizzato per dare una definizione unitaria di questo tipo di problemi: esso indica una realtà nella quale problemi di tipo diverso si intrecciano, in un *puzzle* di difficile soluzione.

Il disagio clinico, nei casi di problemi familiari che arrivano nei tribunali, non può essere dissociato dal disagio sociale. In questi casi, il sistema terapeutico non può proporre semplicemente una interpretazione basata sulla psicologia individuale. Il collegamento tra disagio dei bambini e problemi familiari invita a considerare il legame stretto tra disagio psichico e disagio sociale. Per quanto si ricorra a categorie psichiatriche per definire sintomi di disagio dei bambini, debbono essere affrontate anche le situazioni sociali. Solo così è possibile affrontare, anche giuridicamente, il problema del rapporto tra genitori inadeguati e figli disagiati. Quando il problema è il rapporto tra genitori e figli, entrano necessariamente in scena le categorie del sociale.

La combinazione di disagio psichico e disagio sociale determina l'organizzazione del sistema terapeutico e assistenziale. Nel tentativo di mettere ordine nel caotico intrecciarsi di problemi da affrontare, nel sistema terapeutico ed assistenziale sono state create delle *équipe* che includono esperti di vario tipo e che tendono a combinare e coordinare psicologia clinica e assistenza sociale.

Se, nella definizione del codice secondario del sistema giuridico, l'aspetto più importante è la fusione tra disagio psichico e

disagio sociale, per quel che riguarda le modalità di intervento, l'aspetto più importante è dato dal rapporto tra aiuto sociale e controllo sociale (Boscolo *et al.*, 1987; Cirillo, 1990; Cirillo, Cipolloni, 1994). Il sistema terapeutico ed assistenziale si chiede se sia possibile svolgere una fusione di aiuto simultaneamente controllando i comportamenti di coloro che vengono aiutati.

La risposta è assai frequentemente negativa. I terapeuti, ad esempio, rifiutano un intervento di aiuto che possa essere anche di controllo, non ritenendolo di propria competenza e, soprattutto, ritenendo antiterapeutico il controllo sociale. Questa posizione viene esemplificata dal trattamento di un caso clinico, all'interno del quale si è verificato anche l'abuso sessuale di una ragazza, abuso che i terapeuti hanno ritenuto inopportuno portare alla luce, per motivi clinici (Boscolo *et al.*, 1987). L'abuso sessuale, nella prospettiva del terapeuta, non è un problema giuridico: esso può e talvolta deve rimanere sconosciuto, se questo è utile alla terapia. Ciò non provoca alcun senso di colpa, alcun problema deontologico (se non nelle terapeute donne che si dichiarano femministe), poiché il problema non è la distinzione tra torto e ragione, bensì quella tra salute e malattia. La sanzione giuridica non cura, anzi è dannosa alla terapia. Nella prospettiva del sistema terapeutico, la distinzione tra la propria codificazione e quella del sistema giuridico è netta: non esiste alcuna codificazione secondaria da parte del diritto. Il diritto opera al di fuori del sistema terapeutico, il quale utilizza il proprio codice come valore di rifiuto (*rejection value*) nei confronti del codice giuridico, secondo una modalità tipica dei rapporti tra codici di sistema nella nostra società (Luhmann, 1986).

Tuttavia, quando il sistema non è più terapeutico, bensì terapeutico ed assistenziale, la prospettiva cambia. L'assistente sociale subisce spesso la necessità di un intervento giuridico, poiché numerosi comportamenti hanno rilevanza giuridica. Il terapeuta non può ignorare la presenza del giudice e le conseguenze dell'applicazione del diritto. Egli, anzi, può scegliere di tenerne conto attivamente e di lavorare a partire dalle condizioni poste giuridicamente, eventualmente sollecitandone una realizzazione coerente con la terapia (Cirillo, Cipolloni, 1994; Cirillo, Di Blasio, 1989). Ciò rilancia il problema del rapporto tra aiuto e controllo, come problema del rapporto tra si-

stema terapeutico ed assistenziale da una parte e sistema giuridico dall'altra.

In una prospettiva sociologica, il dibattito sul rapporto tra controllo sociale e aiuto presenta importanti semplificazioni. La prima di esse riguarda proprio i due concetti in gioco: l'aiuto ed il controllo.

Anzitutto, l'idea di aiuto è declinabile in modi molto diversi. La coincidenza tra aiuto e terapia viene data per scontata anche in lavori molto attenti alle differenziazioni e alle valorizzazioni delle competenze professionali (Cirillo, Cipolloni 1994). Questa coincidenza, però, non è effettiva nel sistema terapeutico ed assistenziale: in tale sistema, l'aiuto viene realizzato anche attraverso interventi di tipo non terapeutico, come il contributo economico, l'assistenza domiciliare, il sostegno scolastico, i colloqui con l'assistente sociale (che terapeuta non è), e così via. Descrivere l'insieme di questi interventi come terapeutico è mistificante, sia per l'organizzazione che per l'utenza. Questa descrizione porta ad ignorare differenze importanti: ad esempio, si corre il rischio di sottovalutare la specificità dell'intervento di assistenza sociale, che non ha una forma ben definita come quella della terapia, ma è una forma di intervento sociale sistematica, sia nel tempo che nello spazio. È sicuramente più corretto osservare che esistono possibilità di cambiamento in contesti non terapeutici (Cirillo, 1990).

In secondo luogo, il concetto di controllo sociale è epistemologicamente mistificante. L'idea che un sistema possa realmente esercitare un controllo su altri sistemi, sociali (come le famiglie) o psichici (singoli individui) è fuorviante: in realtà, non esiste alcuna possibilità di un controllo esterno di un sistema, il quale è dotato necessariamente di capacità di auto-organizzazione (Baraldi, Piazzini, *in stampa*). Ci rendiamo conto che la semantica del controllo sociale ha importanti radici concettuali: tuttavia, sarebbe opportuna una riflessione sulla capacità di questo concetto di descrivere ciò che effettivamente accade nella realtà empirica. Al posto del concetto di controllo, suggeriamo di utilizzare l'idea di potere legittimo (Luhmann, 1979): attraverso l'intervento, può attuarsi il potere di vincolare l'azione di un sistema, sulla base del diritto. Si tratta, però, di un vincolo che non produce alcun controllo: il potere esiste proprio perché è

possibile rifiutarne le selezioni (*Ibidem*). Il rifiuto del terapeuta di esercitare un potere legittimo ha un'unica giustificazione: il terapeuta ritiene che il potere informale della terapia di vincolare l'azione del paziente sia più efficace del potere giuridico. Dunque, non si tratta di un problema di rapporto e controllo, ma di scelta tra dinamiche di potere.

La non coincidenza tra aiuto e terapia corrisponde al fatto che la definizione clinica del disagio non è, né può essere dominante nella codificazione secondaria del sistema giuridico. Per questo motivo, si è obbligati ad osservare una combinazione di terapia ed assistenza, le quali solo insieme costituiscono un sistema. Del resto, l'organizzazione preposta all'intervento non è di tipo primariamente terapeutico: essa è l'organizzazione di un servizio sociale, non di un servizio psichiatrico. È questo servizio che rende conto, davanti ai giudici, delle condizioni di disagio dei minori e che, dunque, attiva la codificazione secondaria del sistema giuridico. In definitiva, questa codificazione secondaria si colora fortemente di socialità, benché venga fissata terapeuticamente.

L'organizzazione del servizio sociale crea condizioni di assistenza che sono o possono essere anche terapeutiche ed ha la funzione di esercitare un potere legittimato dal sistema giuridico. In questo modo, si crea una reciprocità: così come il sistema terapeutico e assistenziale fornisce una codificazione secondaria al sistema giuridico, il sistema giuridico legittima gli interventi del sistema terapeutico ed assistenziale, legittimando un potere che tale sistema può utilizzare. L'asimmetria rimane: il diritto non fornisce una codificazione secondaria del sistema terapeutico ed assistenziale, ma si limita ad 'autorizzare' il potere. Il sistema terapeutico ed assistenziale non crea aiuto su basi giuridiche, bensì può talvolta utilizzare il potere legittimato come strumento di motivazione per l'accettazione dell'aiuto.

Siamo di fronte ad una condizione di strutturazione molteplice dell'intervento sulle famiglie multiproblematiche ed in favore dei minori, tra terapia, assistenza sociale ed intervento giuridico. Abbiamo detto che l'intervento giuridico su di una famiglia problematica (o multiproblematica) si avvale di una codificazione secondaria di tipo terapeutico, che stabilisce la differenza tra agio e disagio del bambino. Tuttavia, dal punto di vista organizzativo, l'assistenza alla famiglia e la capacità d'uso

del potere vengono demandati ad un sistema che non è primariamente o esclusivamente terapeutico. Questo sistema crea informazioni essenziali per il sistema giuridico: può indicare come, quando e perché un bambino stia male in famiglia, sebbene la definizione tecnica dello star male sia demandata ai terapeuti. La connotazione sociale del disagio assume qui una rilevanza centrale. Tuttavia, mentre la terapia possiede una codificazione chiara, l'assistenza non ha mai elaborato un proprio orientamento preciso. È per questo motivo che la codificazione secondaria del sistema giuridico rimane terapeutica e che si cerca di far coincidere aiuto e terapia. La terapia, in virtù di una codificazione ben definita, esercita o tenta di esercitare un primato funzionale sull'assistenza sociale. Il disagio sociale, per quanto decisivo nel definire la condizione delle famiglie multiproblematiche e dei minori, non è caratterizzato da una codificazione indipendente, né è affrontato tramite programmi tecnici specifici.

Di conseguenza, il sistema giuridico deve conseguire le proprie verità (i propri dati di fatto) attraverso un sistema assistenziale che non possiede una propria codificazione, che non si orienta al disagio solo in senso psichico, ma che dipende, per definire tale disagio, dal sistema terapeutico. Anche se siamo abituati a far coincidere, o quantomeno ad abbinare strettamente terapia ed assistenza, in un sistema terapeutico ed assistenziale c'è un'asimmetria poco definita e spesso demotivante che incide sulla programmazione degli interventi. Il sistema giuridico subisce le conseguenze di questa situazione, dovendo ricorrere ad una codificazione secondaria che non coincide con ciò che effettivamente serve per distinguere la ragione ed il torto.

La complessità di questa situazione rende piuttosto evidenti, anche sul piano teorico e non solo su quello pratico, i problemi dell'intervento giuridico nei casi di rapporti problematici tra famiglie e minori. La colpa viene più che altro scaricata sul sistema assistenziale. Si critica il sistema assistenziale per la scarsa tecnicizzazione e l'arbitrarietà nelle valutazioni e i giudici minori si lasciano talvolta orientare più da convinzioni morali di fondo (in favore o contro l'allontanamento dalla famiglia), che non da una codificazione secondaria tecnicizzata.

Si accusano spesso i mezzi di comunicazione di massa di

amplificare i problemi, creando un'opinione pubblica pressante che non aiuta a lavorare con la tranquillità sufficiente. Tuttavia, non riteniamo che questo sia il problema principale: salvo casi eccezionali, non è per rispondere alle pressioni dell'opinione pubblica che il giudice decide come orientarsi. I problemi di orientamento del giudice dipendono dalla scarsa tecnicizzazione della codificazione secondaria. Il ricorso alla morale, oppure a ciò che consiglia il senso comune, derivano dal fallimento delle tecniche, fallimento che a sua volta è strettamente connesso alla polistrutturazione dell'intervento, ai rapporti tra le diverse forme di comunicazione in gioco.

### 3. *L'uso della verità scientifica per l'intervento*

I problemi di tecnicizzazione emergono sempre quando il trattamento della realtà è particolarmente difficile. La complessità dei casi affrontati giustifica le difficoltà della codificazione del sistema terapeutico ed assistenziale. Si è suggerito recentemente di orientare più sistematicamente gli interventi all'interpretazione del disagio (Baraldi, 1994a; Cirillo, Cipolloni, 1994). L'idea è che conoscere meglio i problemi delle famiglie aiuti a progettare un intervento in modo più adeguato e con minori problemi.

L'idea che la conoscenza di un problema produca la capacità di risolverlo è fortemente contestata. Ad esempio, la teoria costruttivista della terapia insiste sul fatto che l'intervento è una costruzione sociale che non ha alcun legame con la verità dei fatti su cui si interviene (Anderson, Goolishian, 1988; Hoffman, 1990; Parry, 1991; Gergen, McNamee, 1993). Non importa che cosa è vero e non vero: importa solo che l'ipotesi sulla realtà funzioni terapeuticamente. Ad esempio, un'ipotesi sulle dinamiche familiari viene accettata quando funziona per l'intervento, non quando è vera. Una prospettiva diversa ha portato alla costruzione di una importante scuola terapeutica non costruttivista (Selvini Palazzoli *et al.*, 1988): si sostiene che scoprire il gioco familiare (ciò che è successo e succede nella famiglia) aiuta a realizzare l'intervento terapeutico. In questa prospettiva, è implicita l'idea che la conoscenza della verità sia una premessa indispensabile dell'intervento.

Entrambe le prospettive vantano dei meriti. La prima ha il merito di osservare che non basta conoscere i problemi per risolverli e che spesso i problemi possono essere risolti senza che li si conosca. La seconda prospettiva ha il merito di osservare che l'intervento trae vantaggi dalla conoscenza dei problemi. Ma che significato hanno questi vantaggi? La risposta a questa domanda è importante anche per il sistema giuridico, che può apprendere ad utilizzare una verità scientifica sui problemi dei minori.

La verità scientifica, l'intervento terapeutico o di assistenza e l'intervento giuridico sono strutturati in sistemi sociali diversi. Essi seguono anche logiche diverse, che non sono né intersecantisi, né sovrapponibili. La distinzione tra vero e falso non ha nulla a che fare con quella tra salute e malattia o con quella tra ragione e torto. La conoscenza scientifica non è prevenzione del disagio o assistenza sociale, né decisione giuridica. La conoscenza scientifica può persino produrre una complessità soverchiante, che rischia di immobilizzare chi deve effettuare un intervento: prendere decisioni tenendo conto di tutte le variabili in gioco può essere impossibile.

Tuttavia, la verità scientifica produce un'importante prestazione per l'intervento. La distinzione tra funzione e prestazione è qui fondamentale (Luhmann, De Giorgi, 1992): la funzione è la modalità attraverso la quale un sistema si riferisce ad altri sistemi parziali della società. Un sistema sociale utilizza la stessa struttura per svolgere la propria funzione e per effettuare una prestazione nei confronti di altri sistemi. Ad esempio, la scienza usa la verità sia per realizzare conoscenza (funzione) che per sostenere l'intervento terapeutico (prestazione). La differenza riguarda il punto di applicazione: nel caso della funzione, la struttura viene applicata all'interno del sistema che la produce ed usa; nel caso di prestazione, la struttura viene applicata in un altro sistema. La scienza applica la verità al proprio interno per produrre conoscenza ed applica la verità nel sistema terapeutico per aiutare a svolgere un intervento. Nel caso della prestazione, il sistema terapeutico si avvale della verità al proprio interno, pur non essendo strutturato dalla verità stessa. Il caso meglio istituzionalizzato è quello della medicina: in ospedale, il medico cura, non fa scienza, ma si avvale della scienza per curare.

Il sistema terapeutico non è dunque strutturato dalla verità scientifica: esiste una separazione netta tra terapia e verità. Tuttavia, esso può usare la verità scientifica come prestazione del sistema della scienza. Neppure il costruttivismo, in realtà, nega l'uso della verità: piuttosto, esso ritiene che tale uso valga soltanto sul piano metodologico (sul come fare terapia, rispetto al quale vi sono ormai innumerevoli studi). È una chiara contraddizione negare che la verità scientifica possa essere utilizzata anche sul piano dei contenuti dell'intervento: si tratta, invece, di osservare che la verità può essere utilizzata solo come prestazione e non può sostituire la funzione. Curare (fare terapia) o aiutare non significa sapere, ma implica il sapere. La nostra tesi è molto semplice: per aiutare a star meglio non serve conoscere, ma la conoscenza è un vantaggio evolutivo nell'aiuto, poiché fornisce una prestazione al sistema terapeutico.

Questa prestazione ha una qualità particolare: la scienza rende accessibile ad un sistema il mondo esterno in modo tecnicizzato (Luhmann, 1990b). La prestazione della verità scientifica consiste in un aiuto nella deautologizzazione. La verità scientifica (dunque, la teoria) aiuta a spostare la macchia cieca che caratterizza il sistema terapeutico ed assistenziale, per poter osservare il mondo sul quale si svolge l'intervento in una nuova luce.

Normalmente (quando non ricorre a codificazioni secondarie), questo tipo di prestazione scientifica non vale per il sistema giuridico, il quale, per stabilire i dati di fatto, ha bisogno dell'aiuto di investigatori, non di ricercatori. Nei casi che stiamo trattando, invece, la prestazione, della scienza è necessaria, poiché è necessario definire la natura dei problemi trattati (fatto che non è necessario se tali problemi sono omicidi, rapine, e così via). Poiché, però, il diritto dipende operativamente dalla codificazione secondaria del disagio, il sistema giuridico non può avvalersi direttamente della prestazione della verità scientifica. Tale prestazione passa attraverso la codificazione secondaria: è il sistema terapeutico che si avvale della scienza. Di conseguenza, la prestazione della scienza nei confronti del sistema giuridico passa attraverso il sistema terapeutico. Il sistema giuridico può deautologizzarsi scientificamente soltanto attraverso la propria codificazione secondaria e, quindi, attraverso un altro

sistema. Esso non accede direttamente alla verità scientifica, ma deve far conto sulla capacità di farlo da parte del sistema terapeutico ed assistenziale.

Il sistema giuridico ha il potere di decidere per il sistema terapeutico ed assistenziale: quest'ultimo *deve* sottostare alle decisioni giuridiche. Tuttavia, il sistema giuridico ha la necessità di avvalersi della capacità di lettura della realtà del sistema terapeutico ed assistenziale, per strutturare aspettative cognitive. Quest'ultimo, in base alle prestazioni scientifiche, indirizza il sistema giuridico nelle sue scelte. Il sistema giuridico deve avere fiducia nei confronti della capacità del sistema terapeutico ed assistenziale di utilizzare le prestazioni della scienza.

Ciò non coinvolge il riconoscimento delle competenze del sistema terapeutico ed assistenziale, bensì l'accettazione dei criteri di costruzione dei significati degli eventi e dei problemi, relativamente alle famiglie e ai minori, in base alle prestazioni della scienza. Riteniamo che sia su questo punto, in ultima istanza, che poggia la debolezza dell'intervento giuridico nei casi di difesa dei diritti dei bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche.

Finora abbiamo parlato della complessità strutturata dell'intervento giuridico-terapeutico-assistenziale, dunque della complessità interna al sistema d'intervento (se così lo vogliamo definire). Per comprendere le difficoltà giuridiche, all'interno di questo sistema, dobbiamo concentrarci sul fatto che questo intervento riguarda famiglie in difficoltà.

Come abbiamo osservato fin dall'inizio, il sistema d'intervento si occupa di bambini, dovendo però passare necessariamente attraverso il coinvolgimento delle famiglie. La funzione del sistema è la protezione del benessere (la difesa della ragione o dei diritti) del bambino. La protezione del bambino, in quanto sistema psichico autonomo, è la ragione stessa dell'esistenza del sistema.

Nonostante ciò, data la sua rilevanza nella vita e nella socializzazione del bambino, è la famiglia che finisce per diventare protagonista dell'intervento. Cirillo e Cipolloni (1994) lamentano il fatto che spesso un servizio sociale si lascia fuorviare, si lascia affascinare dai problemi dei genitori, dimenticando la centralità del bambino. Questa affermazione è contenuta in un lavoro che osserva la centralità del destino individuale del bambino par-

lando esclusivamente di famiglie ed interventi su famiglie. L'osservazione psicologica del bambino è del tutto marginale, mentre l'osservazione sociologica (*sui generis*) della famiglia è centrale. Ciò indica una volta di più che per occuparsi del bambino, l'intervento sembra doversi occupare primariamente delle famiglie. Ma ciò comporta un grave limite per il sistema giuridico.

L'intervento non offre prestazioni alle famiglie, né aiuti diretti nella loro strutturazione interna (codificazioni secondarie). Non possiamo dunque osservare il rapporto tra sistema d'intervento e famiglie come prestazione o aiuto nella codificazione secondaria. Osserviamo, invece, un abbinamento strutturale tra sistema d'intervento e sistemi familiari. Le strutture di due diversi sistemi si abbinano nel senso che ciascun sistema crea perturbazioni nell'altro, tali da vincolarne la costruzione interna dei significati (Baraldi, 1992a, 1992b; Luhmann, De Giorgi, 1992). Non c'è una determinazione esterna, né un passaggio di informazioni: c'è invece la creazione di vincoli ambientali, di un quadro strutturato nell'ambiente che costringe il sistema perturbato a produrre significati, a reagire internamente. Come si struttura questa reazione è un fatto puramente interno al sistema stesso, il quale è dotato di un'autonomia che gli permette di attribuire qualsiasi significato agli eventi e ai problemi e da poter reagire in qualunque modo. L'unica condizione vincolante è nel fatto che il sistema ha conosciuto certe perturbazioni e non altre: può costruire il significato di ciò che è accaduto, ma non di ciò che non è mai accaduto (a meno che non produca allucinazioni interne, come nel caso della schizofrenia, oppure nel caso delle false notizie sui *mass media*).

Nel caso che stiamo trattando, la famiglia perturbata si trova obbligata a costruire significati in base alle perturbazioni e ai vincoli posti dalla terapia, dall'assistenza e dal diritto. Si noti che la verità scientifica non è di alcun aiuto diretto: l'intervento si confronta da solo con le strutture familiari. Qui vale veramente quanto sostengono i terapeuti costruttivisti: valgono soltanto le perturbazioni delle strutture proprie del sistema d'intervento. La conoscenza scientifica rimane dietro le quinte, non ha funzione nel rapporto diretto con le famiglie.

In questo abbinamento strutturale, il sistema d'intervento ha un problema cruciale: esso si abbina con strutture di sistema

che non funzionano. Una famiglia ricorre (o viene obbligata a ricorrere) al sistema d'intervento solo quando ha gravi problemi strutturali: dal divorzio al maltrattamento. Questo non è necessariamente vero per il sistema assistenziale, che può anche occuparsi di problemi familiari più limitati, di carattere economico o educativo. Invece, l'abbinamento strutturale con il sistema giuridico avviene solo quando non funziona la struttura della comunicazione interpersonale. In questo senso, tale abbinamento è in partenza fallimentare: non si può sperare di abbinarsi a famiglie strutturate in modo funzionante.

Il diritto interviene in caso di conflitti, ovvero quando le strutture del sistema sono state sostituite dalla struttura del conflitto. Il diritto si abbina a strutture di sistema che sono sempre evanescenti, mancanti, distrutte o minate (altrimenti, non ci sarebbe la necessità di un intervento giuridico). Quando si abbina ad altri sistemi, il sistema giuridico è costantemente sotto pressione.

Il sistema terapeutico ed assistenziale è strutturato in modo tale da elaborare gli strumenti per essere fiducioso nel restauro dell'abbinamento strutturale: questo restauro diventa spesso uno dei suoi compiti primari. Il sistema terapeutico ed assistenziale tenta di realizzare la promozione di una comunicazione ben strutturata nel sistema al quale si abbina (Baraldi, 1994a). Si tenta, così, di vincolare la sanzione giuridica del genitore maltrattante ad un esito felice della terapia (Cirillo, Di Blasio, 1989), oppure si cerca di individuare degli indicatori di miglioramento delle famiglie, per giustificare l'intervento (Cirillo, Cipolloni, 1994). Il tentativo è quello di salvare la famiglia, attraverso la promozione della comunicazione ben strutturata.

Il sistema giuridico si limita ad avere fiducia nelle competenze del sistema terapeutico ed assistenziale il quale determina la promozione di buona comunicazione. Il sistema giuridico non ha di per sé strumenti promozionali: è impotente nell'opera il restauro dell'abbinamento strutturale. Esso si limita a decidere chi ha ragione e chi ha torto, non può fare altro. Senza la promozione attivata nel sistema terapeutico ed assistenziale, il sistema giuridico è inerme: la sua posizione nei confronti delle famiglie è di assoluta inefficacia. Il sistema giuridico non può promettere a nessuno un recupero, una cura, un ripristino di dignità, salute, autostima, e così via.

Abbiamo già visto che il sistema giuridico dipende dalla codificazione secondaria del disagio, prodotta nel sistema terapeutico ed assistenziale, per osservare i problemi di cui deve occuparsi e decidere come intervenire. Ora, possiamo aggiungere che il sistema giuridico deve affidarsi al sistema terapeutico ed assistenziale persino per realizzare un abbinamento strutturale, ossia un rapporto comunicativo, con le famiglie. Ciò incatena il sistema giuridico al sistema terapeutico ed assistenziale, senza alcuna possibilità di autonomizzazione del suo intervento.

Non sempre l'uso delle prestazioni scientifiche nel sistema terapeutico ed assistenziale è sufficientemente elaborato. Senza voler far torto a nessuno, un'elaborazione concettuale raffinata e coerente non è frequente nel sistema terapeutico ed assistenziale: le istruttorie dei servizi sociali sono spesso basate su teorie poco elaborate e poco solide, intuitive, infarcite di luoghi comuni o genericità sociopsicologiche. In queste condizioni, i giudici saranno tentati di fare di testa propria o, comunque, di non lasciarsi troppo convincere da teorie e tecniche delle quali possono facilmente verificare l'approssimazione ed il funzionamento zoppicante. Ma a che cosa possono a loro volta affidarsi i giudici, se non alle loro ideologie, alla morale, o al senso comune?

Ma il problema più importante è un altro: il sistema terapeutico ed assistenziale, pur preoccupandosi del disagio dei bambini, ha come riferimento fondamentale il contesto di tale disagio. Esso lavora primariamente sulle famiglie. Il sistema giuridico, invece, si occupa di tutela dei diritti dei bambini ed è completamente incapace di rapportarsi alle famiglie. Il sistema giuridico deve osservare la ragione del bambino ed il torto della famiglia. In questa prospettiva, qualsiasi argomento venga portato sul rapporto tra decisione giuridica e intervento terapeutico rischia di essere impotente nel risolvere il problema giuridico di fondo: come proteggere il bambino?

#### *4. Un diverso paradigma scientifico per l'intervento*

Si rende necessario un coordinamento più effettivo tra sistema giuridico e sistema terapeutico-assistenziale: solo così diven-

terà possibile conciliare la protezione del bambino con un intervento sulla famiglia, ovvero l'intervento giuridico con l'intervento terapeutico-assistenziale.

Il prerequisito per tale coordinamento è l'abbandono della centralità del riferimento alla famiglia. Questa centralità ostacola la capacità di affrontare i problemi dei bambini. Il sistema giuridico non ha alcun strumento per realizzare un proprio abbinamento con le strutture devastate delle famiglie e la protezione dei diritti dei bambini viene demandata alla competenza terapeutica-assistenziale di curare le famiglie. Questa centralità porta il sistema terapeutico-assistenziale a sottovalutare l'impatto del proprio intervento sui bambini.

Abbandonare la centralità del rapporto con la famiglia significa chiarire meglio il rapporto tra disagio psichico e disagio sociale. Non stiamo affatto suggerendo di abbandonare una definizione sociale del disagio a vantaggio di una chiara ed univoca definizione clinica. Il problema è un altro: assumere una prospettiva che coinvolga la dimensione sociale, ma che indichi una dimensione di disagio strettamente psichica, ovvero superare la tradizionale distinzione tra disagio clinico e disagio sociale, per giungere ad una ricombinazione degli aspetti psichico e sociale.

Abbandonare la centralità della famiglia significa non porsi mai come primario il problema del suo recupero. Se è vero che talvolta gli operatori si lasciano affascinare dai problemi dei genitori, trascurando quelli dei figli (Cirillo, Cipolloni, 1994), è anche vero che i terapeuti si lasciano spesso affascinare dai problemi della famiglia (come sistema), trascurando la storia individuale dei bambini.

La nostra tesi è che l'esigenza di un recupero della famiglia può essere valutata selettivamente e può sempre essere abbandonata. Non sempre, infatti, risulta efficace partire da questo recupero. Ciò diventa comprensibile se si supera l'idea che la difesa del bambino debba partire necessariamente dal tentativo di ripristinare i rapporti familiari.

Nonostante le assicurazioni di Cirillo e Cipolloni (1994) sui miglioramenti di quasi tutte le famiglie, in virtù dell'intervento in loro favore, restiamo convinti che il tentativo di recupero della famiglia non sia sempre motivato. La debolezza di questo tentativo è stata verificata da una recente ricerca in un gruppo-appartamento per minori (Pecci, 1994). Tale ricerca ha dimo-

strato che il messaggio che punta al recupero della famiglia può essere disastroso sul piano delle conseguenze per l'autonomia personale delle minori: l'idea di fondo che viene prodotta è che, nonostante l'allontanamento delle minori, non si debba demonizzare la famiglia, ma anzi rinfocolare l'idea di una sua potenziale positività. Quest'idea mina alla base la fiducia delle ragazze: sia nella nuova condizione del gruppo-appartamento (che si autosqualifica), sia nel fatto che ci sia qualcuno che porti su di sé una colpa per tutto ciò che sta loro accadendo. Come osserva A. Miller (1990), la possibilità di attribuire colpe può sollevare dal disagio: se non osserva colpevoli in famiglia, è probabile che l'individuo rimanga schiacciato sotto i sensi di colpa o si perda nella ricerca vana di un motivo.

Lo diciamo provocatoriamente: può anche essere necessario che un bambino diventi nemico della propria 'famiglia', oppure dimentichi completamente la propria 'famiglia', indipendentemente dalla recuperabilità di quest'ultima. Il termine «famiglia» che qui utilizziamo, tra virgolette, indica che, in realtà, a causa della destrutturazione interna, non c'è (e forse non c'è mai stata) una famiglia reale, ma solo una simulazione, comunque si voglia definire ciò che ha sostituito la struttura moderna fondamentale della famiglia (Baraldi 1994a; Dizard, Gadlin, 1995; Selvini Palazzoli *et al.*, 1988; Vinci, 1991).

Per capire se c'è stata una 'vera' famiglia, è necessario considerare il percorso di socializzazione, il vissuto del bambino, non la famiglia stessa così com'è e così come potrebbe essere dopo l'intervento di aiuto.

Il bambino dovrebbe avere la possibilità di comprendere, talvolta, che non è mai stato in una famiglia 'vera', ma solo in una tragica simulazione di famiglia. Questa comprensione, tuttavia, può avvenire efficacemente e senza gravi effetti perversi soltanto in un contesto di comunicazione interpersonale intensa, significativa, che permetta al bambino di creare significati alternativi, emotivamente vincolanti e gratificanti, attraverso i quali sostenere l'elaborazione del lutto della perdita della 'famiglia' che non c'è mai stata. L'esigenza di un contesto adeguato è nota a chi si occupa di bambini in tribunale (Dell'Antonio, 1990): ma non è sufficiente che il tribunale sia un contesto di questo tipo. Anzi, il problema reale è un altro: è che spesso il bambino in tribunale soffre perché non c'è nulla, nel suo ambiente sociale,

che dia senso al tribunale stesso. Il problema non è l'audizione in tribunale, bensì ciò che la circonda.

Sono dunque due le condizioni decisive per orientare primariamente gli interventi ad una protezione del bambino: a) il riferimento al percorso specifico di socializzazione del bambino (e non alla famiglia); b) l'inclusione del bambino in un sistema di comunicazioni interpersonali intense, che testimonino vicinanza ed affettività, nonché rispetto per la specificità e l'unicità individuale (e non in un sistema nel quale si prepari qualcosa d'altro, nella provvisoria gestione di individualità spezzate, affrante). È importante chiarire il significato di queste due condizioni.

La centralità del percorso di socializzazione individuale non coincide con la centralità della famiglia, non solo e non tanto perché la famiglia è solo una componente di questo percorso. Anzi, la famiglia ha grande rilievo in questo percorso, all'interno del quale è per molti aspetti decisiva (Baraldi, 1994a, 1994b). Ma è proprio questo il punto: essa è decisiva anche in senso negativo (come 'famiglia'), ed in senso così negativo da rendere altamente improbabile un recupero rispetto a ciò che è già accaduto. Attribuire centralità al percorso di socializzazione significa tener conto degli effetti di una intera vita sociale (anche se breve) sull'individualità specifica ed unica del bambino, significa considerare che alcuni anni di una vita sofferente non si compensano sempre e necessariamente attraverso una nuova modalità di rapporto con una famiglia 'recuperata'.

Considerare la centralità del percorso di socializzazione significa anche imparare ad osservare le differenze tra percorsi, che sono sempre flessibili ed aperti alle perturbazioni, nonché imprevedibili nei loro sviluppi, ma che sono anche sempre strutturati, scanditi da tappe individuabili (Baraldi, 1994a).

Ad esempio, vi sono casi di percorsi neganti, che molto difficilmente possono consentire un recupero all'interno della famiglia di origine. Negazione significa che la persona del bambino viene soppressa, con la violenza fisica, oppure con la forza delle parole (taci!). Un percorso negante è un percorso nel quale il bambino vede costantemente soppressa la propria persona, attraverso gesti e parole dei genitori. Durante questo percorso, nel bambino si inibisce la capacità di sviluppo di un'autonomia personale, si sviluppa una sofferenza profonda non repressa o rimossa, viene a mancare la capacità di riconoscere il significato

degli affetti. Quella di una totale negazione è una situazione limite, ma non così infrequente. In questi casi, un giudice può assumersi la responsabilità di decidere in favore dell'allontanamento, senza porsi il problema del recupero della 'famiglia'. Il suo compito non è tentare di riavvicinare il bambino ai genitori naturali, ma lenirne la sofferenza nei tempi più rapidi possibili. Ovvero, restituirgli il diritto alla specificità e alla unicità, che non può essere sacrificato al tentativo di ortopedie relazionali.

La storia personale di un individuo si costruisce in una lunga biografia: dunque, anche le negazioni possono essere riassorbite e si può indubbiamente apprendere a creare autonomia personale. Ma questo riassorbimento può aver luogo in una famiglia ex-maltrattante? Che cosa significa 'recupero terapeutico' di una simile famiglia? In che misura la negazione può trasformarsi in comunicazione interpersonale intima, ovvero in ciò di cui ha bisogno il bambino per diventare adulto? Recuperare la famiglia ed insieme proteggere il bambino è molto difficile, poiché il problema non è nel maltrattamento, bensì nelle conseguenze psichiche della negazione.

Assai diverso è, invece, il caso di percorsi di socializzazione che definiamo silenziosi. In questi casi, assai diffusi e diversificati nelle loro caratteristiche specifiche, domina un tratto fondamentale: la persona del bambino non trova modo di esprimersi. Il silenzio della persona non è il risultato della repressione ed in questo si differenzia dalla negazione: il problema è che in famiglia la comunicazione non si orienta mai alla persona del bambino. Il bambino cresce in silenzio, in rapporto a genitori altrettanto silenziosi, non necessariamente nel senso che non partecipano alla comunicazione (anche questo può accadere), ma nel senso che non manifestano, né permettono agli altri di manifestare, desideri, bisogni, sentimenti, interessi, idee. Il bambino cresce privo di conoscenza della propria specificità ed unicità e privo di conoscenza alla specificità ed unicità altrui. Il risultato non è una condizione di sofferenza, manifesta o latente, ma l'incapacità di affrontare la vita sociale, il mondo della comunicazione esterna. Crescendo, il minore viene tentato prima dalla ribellione e poi dalla fuga, ad esempio nelle droghe.

In questi percorsi, il successo dell'allontanamento dalla famiglia è altamente improbabile. I bambini non giungono facilmente ad odiare o a soffrire per le condizioni familiari. La loro

fuga ha spesso un vago sapore di ricerca: una sorta di nostalgia per ciò che non è mai accaduto. La famiglia rimane un riferimento, anche se silenzioso, spesso incoraggiato da un ambiguo riferimento al Noi. È sufficiente un gesto, un cenno perché la speranza si riaccenda: se il genitore non è negante, difficilmente gli si può togliere i figli senza gravi effetti perversi. L'allontanamento crea più sofferenza di quanto non crei il rimanere in famiglia. L'allontanamento produce due effetti che si accumulano in modo devastante: la sottrazione ad una potenziale (sebbene mai attualizzata) comunicazione interpersonale intima e l'inserimento in un contesto educativo impersonale. Tenendo conto che spesso i genitori 'silenziosi' non sono affatto convinti di lasciarsi sottrarre i figli, può essere sufficiente un piccolo loro intervento (anche solo qualche parola gentile) per provocare una struggente nostalgia, oppure una ribellione aperta.

Non vogliamo insistere sulle differenze tra i percorsi. Ci sono bastati questi cenni per indicare la necessità di tenere primariamente conto di queste differenze nelle decisioni giuridiche relative ai rapporti tra genitori e figli. Questo tipo di argomentazione ci sembra molto più rilevante di quelle relative alla recuperabilità della famiglia. Il problema, infatti, non è la recuperabilità della famiglia ad una funzione genitoriale, bensì la plausibilità di un'esposizione del bambino ad una condizione di comunicazione familiare o extrafamiliare. Solo valutando il percorso individuale, è possibile prendere decisioni tecniche.

In base agli esempi riportati, la casistica su cui si sono basati Cirillo e Cipolloni (1994) per il loro lavoro sulle famiglie sembra fatta di percorsi silenziosi. Se questo è vero, concordiamo sulla necessità di effettuare un tentativo di recupero delle famiglie. Ma la nostra tesi è che non sempre questo tentativo è utile: può essere troppo rischioso puntare sul recupero delle famiglie. La valutazione del rischio non deve basarsi sulle condizioni strutturali delle famiglie, bensì sulle condizioni di socializzazione del minore.

Possiamo anche convenire che i casi di necessità di recupero delle famiglie possono essere numerosi. L'eventuale preferenza per il recupero delle famiglie, però, non nasce da motivi morali, bensì da motivi tecnici. In questi casi, il lavoro del sistema terapeutico-assistenziale è decisivo, anche se è difficile immaginare un successo generalizzato, soprattutto nei casi di percorsi silen-

ziosi, difficili da osservare e, soprattutto, da far osservare alle famiglie stesse. Inoltre, se è vero che i percorsi silenziosi sono probabilmente più numerosi di quelli neganti, è anche vero che essi spesso sono inosservabili fino ad un'età molto tarda, quando il problema dell'allontanamento non si pone più. A giudicare dai casi di tossicodipendenza, che possono essere considerati il prodotto di percorsi silenziosi (Baraldi, 1994b), sembra evidente che un prolungamento del percorso fino all'adolescenza crea comunque un'incompatibilità tra genitori e figli. Anche questo dovrebbe far riflettere sulle conseguenze rischiose di lasciare i figli in famiglie sul cui 'recupero' non si possa giurare (nel senso che, eventualmente, sono diventate o rimaste silenziose).

Il problema è delicato. Una sola cosa è certa: l'orientamento terapeutico alla famiglia, che sostituisce l'orientamento morale, può essere rischioso per il bambino, quando il suo disagio sia correlato a condizioni sociali del tipo negante, oppure quando sia difficile eliminare il silenzio della persona dalla famiglia. Certamente, la terapia familiare è spesso utile ed è uno strumento prezioso per il sistema d'intervento, ma dubitiamo che sia sempre utile. Solo osservando i percorsi di socializzazione, si può giungere a capire se e quando la terapia familiare può essere d'aiuto. In altri casi, essa può essere fuorviante e contribuire ad accrescere le sofferenze del bambino.

Come abbiamo detto, l'allontanamento ha però un senso solo se viene effettuato in modo adeguato. È importante chiedersi che cosa possa accadere al bambino che non possa stare o rientrare in famiglia perché la famiglia non viene giudicata 'recuperabile'. Qui si crea un dilemma che il giudice non può ignorare. Il ritorno in una famiglia ancora problematica, che riproduce condizioni di silenzio o di negazione, può diventare rischioso per il futuro del bambino. L'allontanamento, per parte sua, può creare condizioni devastanti di sofferenza e ribellione.

Quando il bambino non può rientrare in famiglia, si pone il problema altrettanto delicato del suo inserimento in un altro contesto sociale e del suo rapporto con nuovi sistemi di comunicazione. Anche per questo inserimento, è necessario osservare primariamente il problema centrale del bambino, scegliendo sempre e comunque un contesto di comunicazione interpersonale intensa. Le mezze misure e le indecisioni sono estremamente pericolose.

Il problema di fondo per il bambino non è ottenere una famiglia, bensì ottenere la possibilità di partecipare a comunicazione interpersonale su basi di intimità e affettività e di proteggere e coltivare la propria specificità e la propria unicità biopsichiche, che la società attuale nomina sotto l'etichetta 'autonomia personale'. Di conseguenza, l'alternativa alla famiglia non può essere in alcun caso concepita come un parcheggio, oppure come un'istituzione educativa. L'attenzione per il progetto di allontanamento viene cautamente sottolineata da Cirillo e Cipolloni (1994) ed è evidente che ormai la forma famigerata dell'istituzione totale (Palmonari, 1991) non è più attuale, poiché la riflessione su questo tema si è imposta nelle istituzioni (Emiliani, Bastianoni, 1991). Le forme dei gruppi-famiglia, dei gruppi-appartamento e delle piccole comunità hanno introdotto notevoli miglioramenti nel trattamento dei bambini. Inoltre, è stata sviluppata un'attenzione particolare per la chiarezza del progetto, per la definizione dei tempi e per la trasparenza con il bambino ed i genitori.

Tuttavia, ci sembra che questi accorgimenti non siano sufficienti. In primo luogo, i tempi possono comunque diventare molto, troppo lunghi. È plausibile che un bambino rimanga uno o due anni parcheggiato, seppure con cautela, in attesa del recupero della famiglia, senza che ciò provochi seri problemi per la sua socializzazione? Certamente, la costruzione consensuale di un intervento, insieme alla famiglia, facilita questa attesa: i genitori che concordano il progetto con gli operatori eviteranno di suscitare nel bambino reazioni negative verso la comunità o verso il gruppo-appartamento o il gruppo-famiglia. Ma ciò può non essere sufficiente per evitare sofferenze al bambino, che può anzi osservare la differenza in modo ancora più intenso: proprio il consenso dei genitori rende più intollerabile il paradosso di un allontanamento che prepara un riavvicinamento. I genitori dovrebbero essergli ostili, perché il bambino possa non soffrire per questo paradosso. Ma così facendo, i genitori preparerebbero anche un pessimo terreno per il suo ritorno in famiglia. Inoltre, la minore sofferenza sarebbe dovuta ad una sorta di imbroglio.

Le forme provvisorie di inclusione alternative alla famiglia, per quanto si avvicinino alla realizzazione della comunicazione interpersonale intima, non riescono mai a conseguirla piena-

mente. Anche in condizioni ideali di lavoro (che peraltro non ci sono mai), si creano ostacoli molto seri al successo dell'intervento: il riferimento primario al compito educativo, le esigenze di *turnover*, il rapporto difficile con l'ambiente sociale, l'ambivalenza sempre e comunque presente rispetto alla famiglia, il numero comunque consistente di ospiti che crea dinamiche relazionali complicate, l'impossibilità di creare sentimenti ed affetti analoghi a quelli familiari (Pecci, 1994).

Il problema aperto è quanto possa incidere una condizione nella quale il minore non viene perturbato da una comunicazione interpersonale significativamente intensa e nella quale soffre anche con molta probabilità di ambivalenze affettive atipiche per un bambino 'normale'. È vano richiamare la comparazione della nuova condizione con quella di origine: nella condizione familiare, sopravvivono spesso le illusioni (nominate come mamma e papà), talvolta anche fomentate con il ricatto e la minaccia; nella condizione istituzionale, c'è solo la realtà di una comunicazione mediocrementemente interpersonale, chiaramente educativa e palesemente provvisoria.

Quando si allontanano i bambini dalle famiglie, è difficile evitare parcheggi e metodi impersonali ed è quasi impossibile attivare una vera e propria comunicazione interpersonale intima. Quasi sempre, si apre una inconsapevole politica di riduzione del danno: si punta a creare una carriera fragile e minimale, senza la quale vi sarebbe il baratro della sofferenza, ma oltre la quale non si riesce ad andare. I minori arrivano a diciotto anni e tentano di spiccare un volo difficile, che porta spesso a riconsiderazioni amare, a ricerche di nuove appartenenze, raramente ad una autonomia personale ben strutturata (*Ibidem*).

Come abbiamo sottolineato, i giudici sanno che debbono orientarsi alla persona del minore nella loro attività in tribunale (De Leo, 1987; Dell'Antonio, 1990). Questa attenzione per la persona è fondamentale anche nella valutazione dei percorsi alternativi a quello familiare: si richiede un'attenzione particolare per l'inserimento in contesti sociali nei quali l'autonomia personale venga attivata adeguatamente, in base a forme di comunicazione interpersonale intensa.

Da questo punto di vista, l'indecisione e l'attesa sono spesso fatali. Così come è fatale ogni preoccupazione nei confronti dei genitori o del sistema della famiglia in quanto tale. Suggeriamo,

con la consapevolezza di non poter fornire formule magiche, due condizioni di cambiamento.

La prima consiste nella presa di decisioni rapide di adottabilità e nella rapidità di esecuzione delle adozioni effettive, soprattutto nei casi di percorsi neganti. La difficoltà di attuazione sta nella contraddizione che sembra crearsi tra esigenze di orientamento al bambino ed esigenze di accurata verifica della fattibilità di un progetto personalizzato. La nostra impressione è che, in realtà, la sottomissione a verifiche e controlli delle famiglie adottive nasconda il pregiudizio in favore dell'intervento sulla famiglia. Si tratta dell'ennesima traccia di un riferimento primario non al bambino, bensì alla famiglia. Ipocritamente, ci si dice che non è possibile fare errori per bambini che già hanno sofferto a sufficienza: nel tentativo di assicurare loro famiglie 'd'oro', si finisce per lasciarli a lungo in lista d'attesa. In realtà, se i percorsi sono neganti, tutte queste preoccupazioni sono superflue: la denegazione è un intervento che richiede tanto amore e scarsi intenti educativi.

La seconda condizione di cambiamento è la sperimentazione di affidi 'blindati', soprattutto nel caso di percorsi silenziosi. Un affido 'blindato' può essere visto sotto due punti di vista: a) la carica effettiva e la capacità di assorbimento della famiglia affidataria; b) la separazione netta e senza appello dalla famiglia affidante. Da una parte, la famiglia affidataria deve essere capace di offrire orientamento intenso alla persona senza tornaconto, ovvero senza richiedere in cambio buona educazione, gratitudine, certezze quotidiane, e così via. Ciò implica una elevata capacità di assorbimento delle delusioni. Dall'altra parte, la famiglia d'origine dovrebbe essere tagliata fuori completamente dalla gestione della comunicazione interpersonale. Consensualmente o meno, alla famiglia d'origine dovrebbe essere impedito il contatto comunicativo.

Ciò implica anche che, al termine dell'eventuale percorso terapeutico positivo della famiglia di origine, al minore dovrebbe comunque essere concesso di scegliere se tornarvi o meno. Il minore deve avere la possibilità di prendere le distanze dal proprio percorso silenzioso, di sviluppare sufficiente specificità ed unicità da poter anche rifiutare il ritorno a casa. Questo è ovviamente un rischio doloroso per la famiglia (che, peraltro, può così essere incentivata a fare in fretta...). Ma si

tratta di una condizione cautelativa importante: il bambino, se riesce a recuperare la sua storia di unicità e specificità, deve anche poter decidere se concludere o meno un'esperienza amara del passato.

Risulta evidente che si deve essere molto più esigenti nei confronti delle famiglie affidatarie che non di quelle adottive. Le prime presentano molti più problemi. Solo in questo caso, l'attenzione per la selezione delle famiglie è giustificata fino in fondo. Il fatto che oggi l'attenzione non venga distribuita in questo modo, tra adozione ed affido, è sintomatico di un orientamento epistemologicamente erroneo dell'intervento.

##### *5. Il significato del riferimento alla persona*

Abbiamo ritenuto necessario mettere in evidenza come il diritto del bambino ed il diritto della famiglia non siano necessariamente in sintonia e come sia anche possibile trovare dei criteri generali di scissione. La scelta di questi criteri non costituisce necessariamente un motivo di distinzione del sistema giuridico dal sistema terapeutico-assistenziale. Tuttavia, va detto che quest'ultimo è molto più orientato, in senso strutturale, verso le famiglie di quanto non lo possa essere il sistema giuridico.

Il sistema terapeutico-assistenziale non può spesso evitare il riferimento alla famiglia, a causa della dominanza al suo interno dell'orientamento al disagio sociale. Mentre un sistema che si occupi soltanto di questioni cliniche può anche ignorare il contesto sociale (sebbene questa non sia la tendenza generale), di fronte ad un sistema assistenziale c'è necessariamente la complessità del contesto sociale, nel quale l'invito viene coinvolto. Terapeuti ed assistenti sociali invitano i giudici, nella stragrande maggioranza dei casi, a non ignorare il contesto, a non considerare l'individuo come un essere isolato. I giudici, per parte loro, accolgono con favore un suggerimento che, lontano dai tecnicismi della psicologia clinica, appare in sintonia con la morale che condividono. Sappiamo quanto sia stato importante il richiamo al contesto per la storia della terapia (Bateson, 1976). E condividiamo pienamente la sottolineatura del rapporto tra percorsi di disagio e strutture sociali (Baraldi, 1994a, 1994b). Tut-

tavia, il richiamo al contesto rischia di deviare l'intervento dal suo obiettivo di fondo che, invece, il sistema giuridico ha ben strutturato nei suoi programmi: la tutela dei diritti del minore (Meucci, Scarcella, 1984).

Il sistema giuridico può e deve mantenere fermo l'orientamento alla persona unica e specifica del bambino. Questo orientamento è giustificato dall'uso della teoria scientifica. Va messo in evidenza che il significato giuridico di persona è diverso dal significato sociologico: quest'ultimo indica un orientamento alla specificità e all'unicità, storicizzabile, in quanto sorto soltanto nella società moderna, ma nello stesso tempo associabile a caratteristiche biopsichiche dell'individualità (Piazzi, 1995). L'idea sociologica di persona non ha la genericità di quella giuridica: essa si riferisce a condizioni particolari, attribuite ad individui biopsichici.

La stessa codificazione secondaria del diritto (il disagio) può essere collocata in un'idea di persona unica e specifica, che distingue tratti automaticamente positivi, in quanto personali, da tratti negativi, in quanto spersonalizzanti, neganti, silenziosi, di dipendenza dall'esterno. Il problema giuridico della tutela dei diritti dei bambini potrebbe essere posto non nella direzione di capire quali disagi soffre un bambino generico, ma quale persona specifica può diventare il singolo bambino. La ricodificazione secondaria del diritto, secondo questa forma della persona, rende indispensabili le conoscenze sul percorso di vita, sull'unicità e sulla specificità individuali. Al posto di un concetto generico (come quello di disagio), che può essere riempito di qualsiasi significato, è necessario utilizzare un concetto più specifico: quello di persona. Il coordinamento tra sistema giuridico e sistema terapeutico-assistenziale passa attraverso la presa d'atto che entrambi necessitano di una codificazione secondaria di carattere scientifico: l'orientamento alla persona.

Non vorremmo che questo discorso fosse interpretato come un atto di fiducia incrollabile nella scienza. Al contrario, la scienza è spesso in grave difficoltà quando deve occuparsi di problemi come quelli che stiamo trattando. Tuttavia, non possiamo dimenticare che la scienza è l'unico sistema sociale che può fornire un senso del limite ad altri sistemi (oltre che a se stesso): il senso del limite della propria capacità di costruzione della conoscenza, che detautologizza l'operare del sistema. Solo

la scienza, dunque, può effettivamente fornire legittimazione alla decisione giuridica o terapeutico-assistenziale. Tutto il resto è tautologia.

Attraverso la codificazione secondaria fornita dalla scienza, il bambino potrebbe anche essere recuperato nella sua capacità di decidere su se stesso: esattamente come tutte le persone che decidono se continuare ad amarsi, se lasciarsi con affetto, se lasciarsi con rancore, un bambino potrebbe diventare capace di decidere se continuare ad amare i genitori, se lasciarli con affetto, se lasciarli con rancore. È necessario creare le condizioni per cui ciò possa accadere: condizioni che oggi certamente non esistono.

#### BIBLIOGRAFIA

- H. Anderson, H. Goolishian, *Human System as Linguistic Systems: Preliminary and Evolving Ideas about the Implications for Clinical Theory*, «Family Process» 27, 1988, pp. 371-393.
- C. Baraldi, *Socializzazione e autonomia individuale*, Milano, Angeli 1992a.
- C. Baraldi, *Condizioni dell'autonomia individuale: forme sociali e psichiche*, «Rassegna Italiana di Sociologia» 3, 1992b, pp. 337-367.
- C. Baraldi, *Suoni nel silenzio. Adolescenze difficili e intervento sociale*, Milano, Angeli 1994a.
- C. Baraldi, *Socializzazione, comunicazione e droga*, in C. Baraldi, M. Ravenna, *Fra dipendenza e rifiuto. Una ricerca su percorsi e immagini della droga tra i giovani*, Milano, Angeli 1994b.
- L. Boscolo, G. Cecchin, L. Hoffman, P. Penn, *Milan Systemic Family Therapy*, New York, Basic Books 1987.
- S. Cirillo (a cura di), *Il cambiamento nei contesti non terapeutici*, Milano, Cortina 1990.
- S. Cirillo, V. Cipolloni, *L'assistente sociale ruba i bambini?*, Milano, Cortina 1994.
- S. Cirillo, P. Di Blasio, *La famiglia maltrattante*, Milano, Cortina 1989.
- L.L. Costantine, *The Effects of Early Sexual Experiences: A Review and Synthesis of Research, Children and Sex. New Findings, New Perspectives*, a cura di L. L. Costantine, F. M. Martinson, Boston, Little, Brown and Co. 1981.
- G. De Leo, *Psicosociologia della devianza e della criminalità*, parte II, Roma, Bulzoni 1987.
- G. De Leo, *La devianza minorile*, Roma, La Nuova Italia Scientifica 1990.
- A. Dell'Antonio, *Ascoltare il minore. L'audizione dei minori nei procedimenti civili*, Milano, Giuffrè 1990.
- J. Dizard, H. Gadlin, *La famiglia minima*, Milano, Angeli 1995.
- F. Emiliani, P. Badianoni, *Bambini senza famiglie: un quadro clinico, un problema sociale*, in *Guida alle comunità di convivenza e crescita delle persone*, a cura di A. Palmonari, Bologna, Patron 1991.

- M. Foucault, *La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli 1977.
- B. Frits, *Pedophilia: Psychological Consequences*, in *Children and Sex. New Findings, New Perspectives*, a cura di L.L. Costantine, F.M. Martinson, Boston, Little, Brown and Co. 1981.
- K. Gergen, S. McNamee (eds.), *The Social Construction of Therapy*, London, Sage 1993.
- L. Hoffman, *Constructing Realities: An Art of Lenses*, «Family Process» 29, 1990, pp. 1-12.
- M. Ingram, *Participating Victims: A Study of Sexual Offenses with Boys*, in *Children and Sex. New Findings, New Perspectives*, a cura di L.L. Costantine, F. M. Martinson, Boston, Little Brown and Co. 1981.
- M. King, *Moral Dilemmas and Social Solutions: The James Bulger Murder Trial*, relazione presentata al Seminario Internazionale «Uno sguardo sull'infanzia. A colloquio con sociologia, filosofia e storia», Urbino, 26-28 Aprile 1995.
- N. Luhmann, *Sociologia del diritto*, Bari-Roma, Laterza 1977.
- N. Luhmann, *Potere e complessità sociale*, Milano, Il Saggiatore 1979.
- N. Luhmann, *Die Codierung des Rechtssystems*, «Rechtstheorie» 17, 1986, pp. 171-203.
- N. Luhmann, *Closure and Openness: On Reality in the World of Law*, in *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*, a cura di G. Teubner, Berlin, Springer 1988.
- N. Luhmann, *La comunicazione ecologica*, Milano, Angeli 1989.
- N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1990a.
- N. Luhmann, *Die Wissenschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a.M., Suhrkamp 1990b.
- N. Luhmann, R. De Giorgi, *Teoria della società*, Milano, Angeli 1992.
- M. Malacrea, A. Vassalli (a cura di), *Segreti di famiglia. L'intervento nei casi di incesto*, Milano, Cortina 1990.
- M. Malagoli Togliatti, L. Rocchietta Tofani, *Famiglie multiproblematiche*, Roma, La Nuova Italia Scientifica 1987.
- G. P. Meucci, F. Scarcella, *La tutela dei diritti del minore*, Roma, La Nuova Italia Scientifica 1984.
- A. Miller, *L'infanzia rimossa*, Milano, Garzanti 1990.
- A. Palmonari, *Strutture di convivenza, istituzioni totali e comunità. Distinguere per capire*, in *Guida alle comunità di convivenza e crescita delle persone*, a cura di A. Palmonari, Bologna, Patron 1991.
- A. Parry, *A Universe of Stories*, «Family Process» 30, 1991, pp. 37-54.
- C. Pecci, *Socializzazione nelle comunità per adolescenti. Studio su un gruppo-appartamento femminile*, Tesi di Laurea non pubblicata, Istituto di Sociologia dell'Università di Urbino, 1994.
- M. Selvini Palazzoli, S. Cirillo, M. Selvini, A.M. Sorrentino, *I giochi psicotici nella famiglia*, Milano, Cortina 1988.
- R. Summit, J.A. Kryso, *Sexual Abuse of Children: A Clinical Spectrum*, in *Children and Sex. New Findings, New Perspectives*, a cura di L.L. Costantine, F.M. Martinson, Boston, Little, Brown and Co. 1981.
- G. Vinci, *Percorsi familiari nelle tossicomanie da eroina: verso una tipologia delle coppie parentali*, «Ecologia della Mente» 12, 1991, pp. 69-97.